

2019



[STATUTO SOCIALE]



Art. 1 - Costituzione, Denominazione e Sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata: **GRUPPO ACCOGLIENZA PRONTO SOCCORSO - ODV**, con sede legale nel Comune di PIACENZA

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia. L'associazione nasce dichiaratamente laica e apolitica, richiamandosi a principi multietnici e multiculturali e considerando le diversità come occasione d'arricchimento.

L'Associazione fa proprio, e promuove al suo interno, il principio delle "pari opportunità" tra uomo e donna, senza distinzioni d'età, cultura, religione, nazionalità, ideologia.

La durata dell'Associazione è illimitata. La sede legale risulta all'indirizzo riportato nel documento d'attribuzione del Codice Fiscale. Il Consiglio Direttivo, con una sua delibera può trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località della Regione

Art. 2 - Scopi e Attività

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

- Prestazione socio-sanitarie

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso, e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- alleviare il disagio e la sofferenza delle persone che come pazienti o come familiari di pazienti sono in attesa al Pronto soccorso;
- favorire l'effettivo esercizio del diritto alla salute;
- favorire un miglioramento della qualità della vita dei portatori di patologie.
- creare gruppi di aiuto e di sostegno a favore di quanti vivono con disagio e sofferenza, l'attesa al Pronto Soccorso;
- facilitare, con la propria attività di solidarietà e di sostegno, il flusso informativo ai pazienti ed ai loro familiari al Pronto Soccorso;
- collaborare con il personale sanitario e all'interno dei comitati consultivi misti;
- diffondere con iniziative divulgative e formative la propria esperienza di solidarietà promuovendola presso altre strutture;
- promuovere occasioni di sensibilizzazione intorno alla tutela dei diritti degli ammalati e del miglioramento della qualità della loro vita.

Luca...

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Art. 3 – Il Patrimonio Sociale

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è Costituito da:

- 
- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
 - beni di ogni specie acquistati dall'Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;
 - contributi, erogazioni e lasciti diversi; fondo di riserva.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

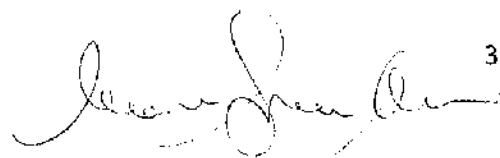
- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017.

Art. 4 – Il Bilancio

L'esercizio sociale s'intende dal 1° gennaio al 31 dicembre d'ogni anno.

Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile, salvo deroga che può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

La previsione e la programmazione economica dell'anno sociale successivo sono deliberate dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali dell'attività dell'Associazione.



È fatto divieto di distribuire ai soci, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea dei Soci.

Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 5 – Membri dell'Associazione

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità istituzionali e gli scopi associativi e che s'impegnino a contribuire alla loro realizzazione, previa specifica formazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare 'Soci Onorari' quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione stessa.

 'Soci Onorari' acquisiscono la qualifica di socio solo successivamente all'accettazione della loro nomina. La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 6 – Gratuità delle Cariche Associative

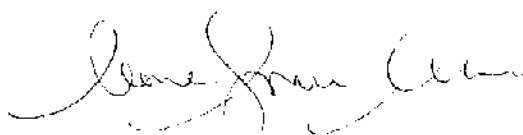
L'attività degli aderenti, qualunque sia la carica associativa, non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

Art. 7 – Criteri d'Ammissione ed Esclusione dei Soci

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere, espressa domanda d'ammissione al Consiglio Direttivo, dichiarando di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo si esprime sulla domanda d'ammissione nella prima riunione successiva al suo ricevimento, deliberando l'accoglimento o il rifiuto motivato.

Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria. La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- recesso;
- mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;



- comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione; persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- gravi fatti penali a carico del socio;
- l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

L'esclusione, previa contestazione scritta al socio degli addebiti mossi per consentirne facoltà di replica, è ratificata dall'Assemblea su proposta del Comitato Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 - Diritti e Doveri dei Soci

I Soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli Organi Sociali;
- mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
- versare la quota associativa stabilita annualmente;
- prestare la loro opera in modo personale e gratuito;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare all'Assemblea (se in regola con il pagamento della quota associativa) con diritto di voto; in particolare il socio ha diritto di voto per l'approvazione e la modifica dello statuto, di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione nonché per ogni altra questione che sarà posta in discussione;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione ed usufruire di tutti i servizi. conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- discutere e approvare i rendiconti economici;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Ass. Jean De. 5

Art. 9 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Comitato direttivo;
- il Presidente.

Possono inoltre, all'occorrenza, essere costituiti con votazione dell'Assemblea dei Soci:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di 3 anni.

Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese eventualmente sostenute, nei modi e nelle forme stabilite dall'Assemblea per la generalità dei soci.

Art. 10 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

Le disposizioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli aderenti.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che sono in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le riunioni dell'Assemblea sono convocate a cura del Presidente mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno da esporsi presso la sede

dell'Associazione e da comunicare ad ogni socio almeno 15 giorni prima.

L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che se ne ravvisi la necessità. La convocazione può avvenire anche su richiesta motivata di 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno il 10% degli associati. In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Ogni socio:

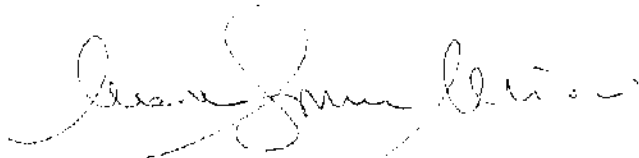
- ha diritto ad un voto;
- può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta;
- non può ricevere più di tre deleghe.

L'assemblea ordinaria è convocata per:

- l'approvazione del programma e del bilancio di previsione per l'esercizio successivo;
- l'approvazione della relazione sull'attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'esercizio precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo o degli altri organi previsti;



deliberare in merito alle linee generali del programma di attività;
ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
approvare e modificare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio;
ratificare l'esclusione dei soci dall'associazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o, in sua assenza, dal/i Vice-Presidente/i ed in loro assenza da altro membro del Comitato Direttivo eletto dai presenti, mentre la funzione verbalizzante è svolta dal Segretario.

D'ogni assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

costituzione

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto presenti in proprio o con esplicita delega scritta.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti intervenuti.

deliberazioni

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno con la maggioranza semplice dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, nonché per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione stessa. In questi casi si applicano le maggioranze previste agli Artt. 16 e 17 del presente Statuto.

Art. 11 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal/i Vice-Presidente/i ed in loro assenza dal membro più anziano;
- resta in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili;
- è composto da un minimo di 5 fino ad un massimo di 9 membri effettivi, eletti tra i Soci dall'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea prima dell'elezione determinerà il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, il Presidente, il/i Vice Presidente/i, il Segretario e il Tesoriere. La carica di Segretario e quella di Tesoriere possono essere

 7

svolte dalla medesima persona. Il Consiglio può inoltre distribuire al suo interno altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

convocazione

Il Consiglio è ordinariamente convocato a cura del Presidente almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei consiglieri.

costituzione

Le riunioni sono valide, quando è presente la maggioranza dei componenti eletti.

deliberazioni

Le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Alle riunioni possono essere invitati altri soci o esperti esterni che intervengono con voto consultivo. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente.

Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedono di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- 
- svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
 - esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
 - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - eleggere il Presidente, il/i Vice Presidente/i, il Segretario e il Tesoriere.
 - sottoporre all'Approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine di dicembre e comunque congiuntamente al bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile;
 - Accogliere o respingere le domande d'adesione degli aspiranti
 - aderenti; deliberare in merito alle azioni disciplinari nei confronti
 - dei soci;
 - decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
 - predisporre eventuali regolamenti interni;

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio decada dall'incarico, lo stesso direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il Consiglio direttivo può delegare l'ordinaria amministrazione a un Comitato Esecutivo nominato al suo interno le cui riunioni devono essere verbalizzate nell'apposito registro.

Art. 12 – Il Presidente dell'Associazione

Eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti e dura in carica per tutta



la durata del Consiglio stesso;

può essere rieletto;

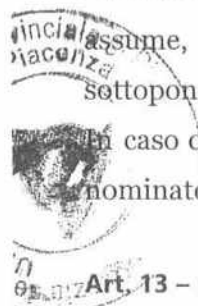
ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano;

presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute;

è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze;

è autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni;

nomina avvocati;

 assume, in caso di necessità e d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al/i Vice-Presidente/i, anch'esso/i nominato/i dal Consiglio direttivo.

Art. 13 – Il Segretario

- redige i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e li firma con il Presidente; tiene aggiornato l'elenco dei Soci e cura i rapporti con i soci stessi;
- assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art. 14 – Il Tesoriere

- cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; cura la gestione della cassa e ne tiene la contabilità; effettua le relative verifiche;
- controlla la tenuta dei libri contabili;
- predispone (dal punto di vista contabile) il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione.

Art. 15 – Il Collegio dei Revisori dei Conti e Il Collegio dei Garanti

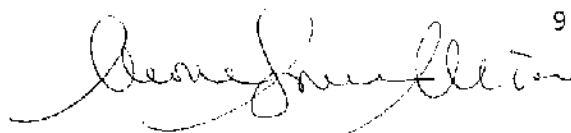
L'Assemblea può, all'occorrenza, eleggere un Collegio dei Revisori dei Conti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio eseguite nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina.

I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.

Con medesime modalità è facoltà dell'Assemblea eleggere un Collegio dei Garanti.

Il Collegio dei Revisori:

- elegge tra i suoi componenti il Presidente
- esercita, agendo di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali o su segnalazione

 9

- di un aderente, i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
 - riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta e trascritta nell'apposito registro del Revisori dei Conti.

Il Collegio dei Garanti:

- esamina le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

È fatto salvo il ricorso alla giurisdizione ordinaria

Art. 16 – Modifiche dello Statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti all'Associazione, costituendo la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

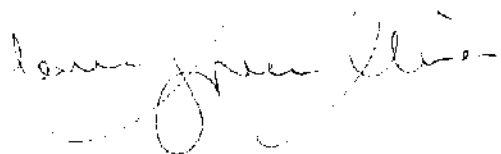
Lo Statuto può essere modificato dall'assemblea straordinaria con la presenza di almeno i 3/5 dei soci (sia in prima che in seconda convocazione) e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Art. 17 – Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

Art. 18 – Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia



VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

GRUPPO SOCCORRIENZA PRONTO SOCCORSO S.A.P.S.

PER LA MODIFICA E L'ADEGUAMENTO DELLO STATUTO AL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 (ART. 101, COMMA 2)

L'anno 2019 il giorno 03 del mese di LUGLIO, alle ore 20,30 presso la sede sociale, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione S.A.P.S., per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato ed integrato secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed Integrazione della Denominazione Sociale secondo quanto disposto dall'art. 32, comma 3 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017

Alle ore 20,30 il Presidente dell'associazione S.A.P.S. dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea. Viene eletto a segretario il sig. F. LOSCHI GIORCIA

Il Presidente constata la presenza in assemblea di n. 40 soci su un totale di 76 aventi diritto e relaziona sulle disposizioni legislative relative al Codice del Terzo settore che hanno reso indispensabile la modifica dello statuto sociale e l'integrazione della denominazione per poter restare nell'ambito dell'associazionismo di promozione sociale. Il Presidente dà lettura delle nuove norme statutarie redatte secondo le indicazioni del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 che contengono anche la denominazione sociale integrata con l'acronimo ODV.

Dopo un breve dibattito lo statuto e la integrazione della denominazione vengono approvate con voto unanime dei presenti. Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Il Presidente comunica che, in qualità di legale rappresentante dell'Associazione, provvederà senza indugio alla registrazione del verbale con le norme statutarie presso il competente ufficio del registro chiarendo che il medesimo è esente dall'imposta di bollo ai sensi del comma 5 dell'Art. 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo. Il presidente inoltre provvederà alla comunicazione alla Agenzie delle Entrate della variazione della denominazione sociale entro i previsti 30 giorni. Alle ore..... non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

IL PRESIDENTE



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Piacenza
Ufficio Territoriale di Piacenza
Registrato il 4 GIU. 2019 Serie 3
al n. 1846
Corrisposti € (€)
- ATTO ESENTE -

IL SEGRETARIO



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
dott. Elio PALDOVANO